

1)

Subelemento CMAN

ART. 1, COMMA 2,
alle lettere e) comma 1
parole "e in particolare donne
e donne"



2)



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

UNANIMITÀ

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta le seguente lettera e) *"e) sostenere e promuovere azioni di formazione e riqualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolti a giornalisti, tecnici, radiofonici e operatori del settore, e in particolare giovani e donne"*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

- b) incentivare l'occupazione nelle imprese e negli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della regione Puglia, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa dettata in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;
- c) promuovere lo sviluppo delle imprese e degli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione regionale, sostenendo il processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo nonché il processo di modernizzazione del sistema di produzione, distribuzione e vendita dei prodotti editoriali, anche favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento;
- d) riconoscere la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione ed operare per promuovere a livello regionale e locale una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni.

3

APPROVATI

A MAGGIORANZA

Art. 2

(Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale)

1. Ai fini dell'operatività della presente legge, per sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale si intende quel sistema integrato costituito:
 - a) dall'emittenza televisiva di origine pugliese [] operante sul Digitale Terrestre (DTT);
 - b) dall'emittenza radiofonica di origine pugliese [] operante via etere (FM);
 - c) dalle web tv ovvero programmi televisivi di origine pugliese [] operanti esclusivamente via web;
 - d) dalle web radio ovvero programmi sonori di origine pugliese [] operanti esclusivamente via web;
 - e) dalla stampa quotidiana e periodica di origine pugliese [] diffusa a mezzo carta;
 - f) dai quotidiani e periodici di origine pugliese [] operanti online ovvero esclusivamente sul web;
 - g) dalle agenzie di stampa quotidiana di origine pugliese [] operanti via cavo, via etere e via web;
 - h) dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla regione e dagli enti locali della Puglia.

Cera

Art. 3

(Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti indicati al precedente articolo.
2. Più in particolare, i soggetti di cui al comma 1, per poter beneficiare degli interventi regionali di sostegno, devono:
 - a) essere iscritti nel Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) – Sezione Puglia, da almeno due anni;
 - b) avere la propria sede legale e operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella regione Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti;
 - c) essere in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell'ambito della regione Puglia da almeno due anni;
 - d) aver esercitato l'attività di editore da almeno due anni;
 - e) realizzare prodotti editoriali periodici (come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62) diffusi a mezzo stampa, on line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;



MUTIRATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 1, alla fine del periodo dopo "al precedente articolo" aggiungere le seguenti parole "fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Rosa Barone

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari


servizi relativi alla pubblicità istituzionale e ne vengono descritti gli scopi e le finalità; viene prevista l'implementazione dell'**Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini e ne vengono indicati gli obiettivi; viene, infine, delineata l'articolazione del "**Servizio Stampa**" e stabilita la sua competenza esclusiva per le attività di informazione oggetto del "Titolo II".

Per ciò che attiene, invece, al "Titolo I (**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale** - artt. 1-15), ed al "Titolo III" (**Norme transitorie e finali** - artt. 23-26), le norme di cui essi si compongono - ovvero i complessivi 19 articoli che costituivano l'originario testo base della p.d.l. - restano sostanzialmente immutate nella loro formulazione, fatta eccezione per alcune di esse, per le quali si è provveduto a piccole modifiche resesi necessarie solamente a correggere o semplificare ulteriormente alcune loro previsioni o per consentire il recepimento, al loro interno, delle osservazioni mosse dai rappresentanti delle associazioni di categoria auditi, nonché per accogliere i rilievi pervenuti da parte del Servizio Affari e Studi Legislativi, a mezzo della propria scheda "ATN" (Analisi Tecnico Normativa), e del "Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura", a mezzo del proprio "Referto tecnico".

Si propone, pertanto, l'adozione delle seguenti modifiche:

1. Il testo base della pdl "**Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale**" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), viene distinto in tre diversi titoli. Il "Titolo I" è rubricato "**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale**" e contiene gli articoli da 1 a 15.
2. All'articolo 2 (**Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale**), comma 1, lettere a), b) ed e), sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locale*".
3. All'articolo 2 (**Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale**), comma 1, lettere c), d), f) e g), sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locali*".
4. All'articolo 3 (**Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione**), comma 2, lettera b), dopo le parole "*avere la propria sede*", eliminare le parole "*legale e*".
5. All'articolo 3 (**Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione**), comma 2, lettera f), verso la fine del periodo, dopo le parole "*in formazione secondo quanto disposto dalla legge sulla Stampa (L. 47/1948 e segg.)*", sono aggiunte le parole "*o di personale aspirante pubblicitista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;*".
6. All'articolo 3 (**Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione**), comma 2, lettera h), sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno quattro edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore 7 e le ore 22 o almeno una foliazione di otto facciate o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*" con le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*".

APPROV. MAGGIORANZA

Cire

servizi relativi alla pubblicità istituzionale e ne vengono descritti gli scopi e le finalità; viene prevista l'implementazione dell'**Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini e ne vengono indicati gli obiettivi; viene, infine, delineata l'articolazione del "**Servizio Stampa**" e stabilita la sua competenza esclusiva per le attività di informazione oggetto del "Titolo II".

Per ciò che attiene, invece, al "Titolo I (**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale** - artt. 1-15), ed al "Titolo III" (**Norme transitorie e finali** - artt. 23-26), le norme di cui essi si compongono - ovvero i complessivi 19 articoli che costituivano l'originario testo base della p.d.l. - restano sostanzialmente immutate nella loro formulazione, fatta eccezione per alcune di esse, per le quali si è provveduto a piccole modifiche resesi necessarie solamente a correggere o semplificare ulteriormente alcune loro previsioni o per consentire il recepimento, al loro interno, delle osservazioni mosse dai rappresentanti delle associazioni di categoria auditi, nonché per accogliere i rilievi pervenuti da parte del Servizio Affari e Studi Legislativi, a mezzo della propria scheda "ATN" (Analisi Tecnico Normativa), e del "Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura", a mezzo del proprio "Referto tecnico".

Si propone, pertanto, l'adozione delle seguenti modifiche:

1. **Il testo base della pdl "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), viene distinto in tre diversi titoli. Il "Titolo I" è rubricato "Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale" e contiene gli articoli da 1 a 15.**
2. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere a), b) ed e),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locale*".
3. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere c), d), f) e g),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locali*".
4. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera b),** dopo le parole "*averé la propria sede*", eliminare le parole "*legale e*".
5. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera f),** verso la fine del periodo, dopo le parole "*in formazione secondo quanto disposto dalla legge sulla Stampa (L. 47/1948 e segg.)*", sono aggiunte le parole "*o di personale aspirante pubblicitista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;*".
6. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera h),** sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno quattro edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore 7 e le ore 22 o almeno una foliazione di otto facciate o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*" con le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*".

UNANIMITA'

Cra

PUTTAPAO

Sub-emendamento all'articolo 3, comma 2, lettera h, dopo le parole "...almeno due edizioni..." aggiungere le seguenti: **"della durata non inferiore ai 15 minuti ciascuna"**

Paolo Puttapa


servizi relativi alla pubblicità istituzionale e ne vengono descritti gli scopi e le finalità; viene prevista l'implementazione dell'**Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini e ne vengono indicati gli obiettivi; viene, infine, delineata l'articolazione del "**Servizio Stampa**" e stabilita la sua competenza esclusiva per le attività di informazione oggetto del "Titolo II".

Per ciò che attiene, invece, al "Titolo I (**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale** - artt. 1-15), ed al "Titolo III" (**Norme transitorie e finali** - artt. 23-26), le norme di cui essi si compongono - ovvero i complessivi 19 articoli che costituivano l'originario testo base della p.d.l. - restano sostanzialmente immutate nella loro formulazione, fatta eccezione per alcune di esse, per le quali si è provveduto a piccole modifiche rese necessarie solamente a correggere o semplificare ulteriormente alcune loro previsioni o per consentire il recepimento, al loro interno, delle osservazioni mosse dai rappresentanti delle associazioni di categoria auditi, nonché per accogliere i rilievi pervenuti da parte del Servizio Affari e Studi Legislativi, a mezzo della propria scheda "ATN" (Analisi Tecnico Normativa), e del "Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura", a mezzo del proprio "Referto tecnico".

Si propone, pertanto, l'adozione delle seguenti modifiche:

1. **Il testo base della pdl "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), viene distinto in tre diversi titoli. Il "Titolo I" è rubricato "Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale" e contiene gli articoli da 1 a 15.**
2. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere a), b) ed e),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locale*".
3. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere c), d), f) e g),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locali*".
4. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera b),** dopo le parole "*avere la propria sede*", eliminare le parole "*legale e*".
5. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera f),** verso la fine del periodo, dopo le parole "*in formazione secondo quanto disposto dalla legge sulla Stampa (L. 47/1948 e segg.)*", sono aggiunte le parole "*o di personale aspirante pubblicista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;*".
6. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera h),** sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno quattro edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore 7 e le ore 22 o almeno una foliazione di otto facciate o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*" con le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*".

APPROVATO UNANIMITÀ



UNANIMITÀ

7. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, dopo le parole "*relativamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)*", eliminare le parole "*e b)*", e dopo le parole "*percentuale di popolazione servita pari ad almeno il*" sostituire la cifra "20" con la cifra "10".
8. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, alla fine del periodo, dopo le parole "*nella fascia oraria compresa fra le ore*", sostituire le parole "*7 e le ore 22*" con le parole "*sette e le ore ventiquattro*".
9. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera j)**, dopo le parole "*a tempo indeterminato e determinato, pari a*", sostituire le parole "*5 o 3*" con le parole "*quattro o uno*".
10. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 3**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*Tutte le condizioni minime indicate al comma precedente possono essere ridefinite in ogni momento dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e il CO.RE.COM.*" con le parole "*La condizione minima indicata alla lettera j) del precedente comma 2 per i soggetti esercitanti attività di editoria periodica, è ritenuta soddisfatta anche nel caso di un solo direttore di testata che sia al contempo anche amministratore della stessa società editrice*".
11. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera a)**, sostituire le parole "*regolarità nel pagamento degli stipendi al proprio personale e regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)*" con le parole "*regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC)*".
12. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera b)**, le parole "*presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione degli editori Aeranti-Corallo*", sono sostituite dalle parole "*assunzione con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) per l'eventuale personale giornalistico dipendente*".
13. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o loro retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Legge 31 dicembre 233 ("Equo compenso del settore giornalistico")*".
14. **All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:**
1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:
 - a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
 - b) le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;
 - c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

7. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, dopo le parole "*relativamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a)*", eliminare le parole "*e b)*", e dopo le parole "*percentuale di popolazione servita pari ad almeno il*" sostituire la cifra "20" con la cifra "10".

8. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, alla fine del periodo, dopo le parole "*nella fascia oraria compresa fra le ore*", sostituire le parole "*7 e le ore 22*" con le parole "*sette e le ore ventiquattro*".

9. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera j)**, dopo le parole "*a tempo indeterminato e determinato, pari a*", sostituire le parole "*5 o 3*" con le parole "*quattro o uno*".

10. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 3**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*Tutte le condizioni minime indicate al comma precedente possono essere ridefinite in ogni momento dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e il CO.RE.COM.*" con le parole "*La condizione minima indicata alla lettera j) del precedente comma 2 per i soggetti esercitanti attività di editoria periodica, è ritenuta soddisfatta anche nel caso di un solo direttore di testata che sia al contempo anche amministratore della stessa società editrice*".

11. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera a)**, sostituire le parole "*regolarità nel pagamento degli stipendi al proprio personale e regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)*" con le parole "*regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC)*".

12. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera b)**, le parole "*presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione degli editori Aeranti-Corallo*", sono sostituite dalle parole "*assunzione con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) per l'eventuale personale giornalistico dipendente*".

13. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o loro retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Legge 31 dicembre 233 ("Equo compenso del settore giornalistico")*".

14. **All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:**

1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:

a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;

b) le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;

c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

7. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, dopo le parole "*relativamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a)*", eliminare le parole "*e b)*", e dopo le parole "*percentuale di popolazione servita pari ad almeno il*" sostituire la cifra "*20*" con la cifra "*10*".
8. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, alla fine del periodo, dopo le parole "*nella fascia oraria compresa fra le ore*", sostituire le parole "*7 e le ore 22*" con le parole "*sette e le ore ventiquattro*".
9. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera j)**, dopo le parole "*a tempo indeterminato e determinato, pari a*", sostituire le parole "*5 o 3*" con le parole "*quattro o uno*".
10. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 3**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*Tutte le condizioni minime indicate al comma precedente possono essere ridefinite in ogni momento dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e il CO.RE.COM.*" con le parole "*La condizione minima indicata alla lettera j) del precedente comma 2 per i soggetti esercitanti attività di editoria periodica, è ritenuta soddisfatta anche nel caso di un solo direttore di testata che sia al contempo anche amministratore della stessa società editrice*".
11. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera a)**, sostituire le parole "*regolarità nel pagamento degli stipendi al proprio personale e regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)*" con le parole "*regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC)*".
12. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera b)**, le parole "*presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione degli editori Aeranti-Corallo*", sono sostituite dalle parole "*assunzione con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) per l'eventuale personale giornalistico dipendente*".
13. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o loro retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Legge 31 dicembre 233 ("Equo compenso del settore giornalistico")*".
14. **All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:**
1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:
 - a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
 - b) le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;
 - c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

APPROV. M. MAGGIORANA

Ore



PUTIRATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 2, è aggiunta la seguente lettera k) *"k) devono produrre una attestazione del rispetto delle norme contrattuali di settore per gli addetti in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria statale e regionale vigente in materia di contrasto al lavoro sommerso"*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari



RITIRATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3


All'articolo 3, comma 2, è aggiunta la seguente lettera k) *"k) attestare che non abbiano in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento"*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Rosa Barone


Gianluca Bozzetta


Grazia Di Bari

RITIRATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 2, è aggiunta la seguente lettera k) *"attestare l'assenza di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi con atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche"*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Rosa Barone

Gianluca Bozzetti



Grazia Di Bari



UNAN.



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 2, è aggiunta la seguente lettera k) *"k) attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) nonché il possesso dei requisiti di sicurezza inerenti le strutture"*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone
Grazia Di Bati

7. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, dopo le parole "*relativamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a)*", eliminare le parole "*e b)*", e dopo le parole "*percentuale di popolazione servita pari ad almeno il*" sostituire la cifra "20" con la cifra "10".

8. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, alla fine del periodo, dopo le parole "*nella fascia oraria compresa fra le ore*", sostituire le parole "*7 e le ore 22*" con le parole "*sette e le ore ventiquattro*".

9. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera j)**, dopo le parole "*a tempo indeterminato e determinato, pari a*", sostituire le parole "*5 o 3*" con le parole "*quattro o uno*".

10. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 3**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*Tutte le condizioni minime indicate al comma precedente possono essere ridefinite in ogni momento dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e il CO.RE.COM.*" con le parole "*La condizione minima indicata alla lettera j) del precedente comma 2 per i soggetti esercitanti attività di editoria periodica, è ritenuta soddisfatta anche nel caso di un solo direttore di testata che sia al contempo anche amministratore della stessa società editrice*".

11. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera a)**, sostituire le parole "*regolarità nel pagamento degli stipendi al proprio personale e regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)*" con le parole "*regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC)*".

12. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera b)**, le parole "*presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione degli editori Aeranti-Corallo*" sono sostituite dalle parole "*assunzione con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) per l'eventuale personale giornalistico dipendente*".

13. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o loro retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Legge 31 dicembre 233 ("Equo compenso del settore giornalistico")*".

14. **All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:**

1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:

- a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
- b) le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;
- c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;



RITIRATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 6, lett. a) dopo *"al proprio personale"* aggiungere *"sia amministrativo, sia giornalistico, sia tecnico,"*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Rosa Barone

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

7. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, dopo le parole "*relativamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a)*", eliminare le parole "*e b)*", e dopo le parole "*percentuale di popolazione servita pari ad almeno il*" sostituire la cifra "20" con la cifra "10".
8. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, alla fine del periodo, dopo le parole "*nella fascia oraria compresa fra le ore*", sostituire le parole "*7 e le ore 22*" con le parole "*sette e le ore ventiquattro*".
9. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera j)**, dopo le parole "*a tempo indeterminato e determinato, pari a*", sostituire le parole "*5 o 3*" con le parole "*quattro o uno*".
10. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 3**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*Tutte le condizioni minime indicate al comma precedente possono essere ridefinite in ogni momento dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e il CO.RE.COM.*" con le parole "*La condizione minima indicata alla lettera j) del precedente comma 2 per i soggetti esercitanti attività di editoria periodica, è ritenuta soddisfatta anche nel caso di un solo direttore di testata che sia al contempo anche amministratore della stessa società editrice*".
11. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera a)**, sostituire le parole "*regolarità nel pagamento degli stipendi al proprio personale e regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)*" con le parole "*regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC)*".
12. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera b)**, le parole "*presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione degli editori Aeranti-Corallo*", sono sostituite dalle parole "*assunzione con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) per l'eventuale personale giornalistico dipendente*".
13. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o loro retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Legge 31 dicembre 233 ("Equo compenso del settore giornalistico")*".
14. **All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:**
1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:
 - a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
 - b) le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;
 - c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

UNANIMITÀ

ore

7. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, dopo le parole "*relativamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a)*", eliminare le parole "*e b)*", e dopo le parole "*percentuale di popolazione servita pari ad almeno il*" sostituire la cifra "20" con la cifra "10".
8. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, alla fine del periodo, dopo le parole "*nella fascia oraria compresa fra le ore*", sostituire le parole "*7 e le ore 22*" con le parole "*sette e le ore ventiquattro*".
9. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera j)**, dopo le parole "*a tempo indeterminato e determinato, pari a*", sostituire le parole "*5 o 3*" con le parole "*quattro o uno*".
10. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 3**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*Tutte le condizioni minime indicate al comma precedente possono essere ridefinite in ogni momento dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e il CO.RE.COM.*" con le parole "*La condizione minima indicata alla lettera j) del precedente comma 2 per i soggetti esercitanti attività di editoria periodica, è ritenuta soddisfatta anche nel caso di un solo direttore di testata che sia al contempo anche amministratore della stessa società editrice*".
11. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera a)**, sostituire le parole "*regolarità nel pagamento degli stipendi al proprio personale e regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)*" con le parole "*regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC)*".
12. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera b)**, le parole "*presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione degli editori Aeranti-Corallo*", sono sostituite dalle parole "*assunzione con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) per l'eventuale personale giornalistico dipendente*".
13. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o loro retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Legge 31 dicembre 233 ("Equo compenso del settore giornalistico")*".
14. **All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:**
1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:
 - a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
 - b) le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;
 - c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a telegiornali o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

UNANIMITA'

oro

7. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, dopo le parole "*relativamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a)*", eliminare le parole "*e b)*", e dopo le parole "*percentuale di popolazione servita pari ad almeno il*" sostituire la cifra "20" con la cifra "10".
8. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera i)**, alla fine del periodo, dopo le parole "*nella fascia oraria compresa fra le ore*", sostituire le parole "*7 e le ore 22*" con le parole "*sette e le ore ventiquattro*".
9. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera j)**, dopo le parole "*a tempo indeterminato e determinato, pari a*", sostituire le parole "*5 o 3*" con le parole "*quattro o uno*".
10. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 3**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*Tutte le condizioni minime indicate al comma precedente possono essere ridefinite in ogni momento dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e il CO.RE.COM.*" con le parole "*La condizione minima indicata alla lettera j) del precedente comma 2 per i soggetti esercitanti attività di editoria periodica, è ritenuta soddisfatta anche nel caso di un solo direttore di testata che sia al contempo anche amministratore della stessa società editrice*".
11. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera a)**, sostituire le parole "*regolarità nel pagamento degli stipendi al proprio personale e regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)*" con le parole "*regolarità nel versamento dei relativi oneri attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC)*".
12. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, lettera b)**, le parole "*presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione degli editori Aeranti-Corallo*", sono sostituite dalle parole "*assunzione con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) per l'eventuale personale giornalistico dipendente*".
13. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 6, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o loro retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Legge 31 dicembre 233 ("Equo compenso del settore giornalistico")*".
14. **All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:**
 1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:
 - a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
 - b) le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;
 - c) i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;

UNANIMITÀ

Cro

UNANIMITÀ

Seduta del 27 novembre 2017, IV Commissione consiliare


EMENDAMENTO, PDL “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E IL
SOSTEGNO PUBBLICO AL PLURALISMO...”

Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, sopprimere le seguenti parole:
“*di carattere tecnico o settoriale,*”

Vincenzo Colonna

UNANIMITA

Sub-emendamento all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "..e sindacali" aggiungere le seguenti: "**enti pubblici**"

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. ...".

APPROVATO

A MAGGIORANZA

14. All'articolo 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. *Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:*
 - a) *i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;*
 - b) *le pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti, di associazioni politiche e sindacali;*
 - c) *i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;*
 - d) *i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;*
 - e) *i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;*
 - f) *i siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di due anni;*
 - g) *gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente;*
 - h) *le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di intervento.*

Wra

Al Presidente della IV Commissione consiliare

E p.c al Presidente della VI Commissione consiliare

UNANIMITA'

Oggetto: SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 14 DEL CONSIGLIERE CERA ALL'ARTICOLO 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), **COMMA 1 - PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"** - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- Dopo le lettere a), b), c), d), e), f), g), e h), è aggiunta la seguente lettera i): *"i soggetti che hanno beneficiato, nello stesso anno, di interventi erogati in forza della presente legge, da parte della Regione Puglia, per un importo maggiore o uguale a 80.000,00 euro"*

Oggetto: SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 16 DEL CONSIGLIERE CERA ALL'ARTICOLO 5 (Tipologia e programmazione degli interventi), **COMMA 1, LETTERA F) - PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"** - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- Alle lettera f) dopo le parole *"gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche"* aggiungere le parole *"e tecniche;"*

Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 (Condizioni di accesso), **COMMA 2 - PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"** - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all'art. 2 che stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e l'assistenza dei portatori di handicap, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione locale accessibile anche a queste persone."



RETI RATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"


(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

All'articolo 4, comma 1, è aggiunta la seguente lettera k) *"k) I giornali quotidiani e periodici e i fornitori di servizi di media audiovisivi la cui proprietà è in capo a cittadini eletti nelle istituzioni a qualsiasi livello"*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Grazia Di Bari

- d) i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
- e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
- f) i siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di due anni;
- g) gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente;
- h) le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di intervento.

UNANIMITA'

15. All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera d), prima delle parole "abbonamenti alle agenzie di stampa per", sostituire la parola "gli" con le parole "i costi degli".
16. All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera f), sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche", con le parole "gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche".
17. All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 2, dopo le parole "da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale", eliminare la parola "previsto" e aggiungere le parole "stabilito e delle risorse nazionali e comunitarie se previste".
18. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera a), dopo le parole "l'applicazione dei codici deontologici della informazione", eliminare le parole "come individuati, anche su proposta del CO.RE.COM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare" e aggiungere la parola "giornalistica".
19. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, eliminare la lettera c) e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233".
- Nota: con l'approvazione di questa modifica l'art. 7, comma 1, risulterà composto dalle sole lettere a), b), c), d), e) e f).
20. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera f), dopo le parole "l'avvalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di correttezza retributiva e contributiva", aggiungere le parole "nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative".
21. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:

Sub-emendamento all'articolo 5, comma 1, lettera f, eliminare le seguenti parole: "gli interventi di" ed aggiungere la parola: "le"

Parco
CASA

UN ANNIATA

Alle let f nell' An. 5

eliminare le parole


partecipare alla organizzazione

~~la partecipazione~~ " giovanile e femminile,
con particolare riferimento a quelle
sulle "

e esprimere le parole

" e la " " primordiale funzione "

UNAN.



Al Presidente della IV Commissione consiliare

E p.c al Presidente della VI Commissione consiliare

Oggetto: SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 14 DEL CONSIGLIERE CERA ALL'ARTICOLO 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), COMMA 1 - PROPOSTA DI LEGGE "**Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale**" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- Dopo le lettere a), b), c), d), e), f), g), e h), è aggiunta la seguente lettera i): "*i soggetti che hanno beneficiato, nello stesso anno, di interventi erogati in forza della presente legge, da parte della Regione Puglia, per un importo maggiore o uguale a 80.000,00 euro;*"

UNANIMITA'

Oggetto: SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 16 DEL CONSIGLIERE CERA ALL'ARTICOLO 5 (Tipologia e programmazione degli interventi), COMMA 1, LETTERA F) - PROPOSTA DI LEGGE "**Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale**" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- Alle lettera f) dopo le parole "*gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche*" aggiungere le parole "*e tecniche;*"

[Handwritten signature]

Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 (Condizioni di accesso), COMMA 2 - PROPOSTA DI LEGGE "**Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale**" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all'art. 2 che stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e l'assistenza dei portatori di handicap, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione locale accessibile anche a queste persone."

[Handwritten signature]

- d) i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
- e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
- f) i siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di due anni;
- g) gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente;
- h) le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di intervento.

15. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera d)**, prima delle parole "abbonamenti alle agenzie di stampa per", sostituire la parola "gli" con le parole "i costi degli"

UNANIMITÀ

16. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera f)**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche", con le parole "gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche".

es

17. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 2**, dopo le parole "da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale", eliminare la parola "previsto" e aggiungere le parole "stabilito e delle risorse nazionali e comunitarie se previste".

18. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera a)**, dopo le parole "l'applicazione dei codici deontologici della informazione", eliminare le parole "come individuati, anche su proposta del CO.RE.COM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare" e aggiungere la parola "giornalistica".

19. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233".

- Nota: con l'approvazione di questa modifica l'art. 7, comma 1, risulterà composto dalle sole lettere a), b), c), d), e) e f).

20. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera f)**, dopo le parole "l'avalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di correttezza retributiva e contributiva", aggiungere le parole "nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative".

21. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 3 è sostituito dal seguente:**

- 3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:

- d) i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
- e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
- f) i siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di due anni;
- g) gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente;
- h) le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di intervento.

15. All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera d), prima delle parole "abbonamenti alle agenzie di stampa per", sostituire la parola "gli" con le parole "i costi degli".

16. All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera f), sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche", con le parole "gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche".

RITIRATO

17. All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 2, dopo le parole "da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale", eliminare la parola "previsto" e aggiungere le parole "stabilito e delle risorse nazionali e comunitarie se previste".

Are

18. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera a), dopo le parole "l'applicazione dei codici deontologici della informazione", eliminare le parole "come individuati, anche su proposta del CO.RE.COM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare" e aggiungere la parola "giornalistica".

19. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, eliminare la lettera c) e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233".

- Nota: con l'approvazione di questa modifica l'art. 7, comma 1, risulterà composto dalle sole lettere a), b), c), d), e) e f).

20. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera f), dopo le parole "l'avvalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di correttezza retributiva e contributiva", aggiungere le parole "nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative".

21. All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 3 è sostituito dal seguente:

- 3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:

- d) i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
- e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
- f) i siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di due anni;
- g) gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente;
- h) le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di intervento.

15. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera d)**, prima delle parole "abbonamenti alle agenzie di stampa per", sostituire la parola "gli" con le parole "i costi degli".

16. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera f)**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche", con le parole "gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche".

17. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 2**, dopo le parole "da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale", eliminare la parola "previsto" e aggiungere le parole "stabilito e delle risorse nazionali e comunitarie se previste".

18. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera a)**, dopo le parole "l'applicazione dei codici deontologici della informazione", eliminare le parole "come individuati, anche su proposta del CO.RE.COM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare" e aggiungere la parola "giornalistica".

UNANIMITA'

Cera

19. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233".

- Nota: con l'approvazione di questa modifica l'art. 7, comma 1, risulterà composto dalle sole lettere a), b), c), d), e) e f).

20. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera f)**, dopo le parole "l'avvalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di correttezza retributiva e contributiva", aggiungere le parole "nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative".

21. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 3 è sostituito dal seguente:**

- 3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:

- d) i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
- e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
- f) i siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di due anni;
- g) gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente;
- h) le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di intervento.

15. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera d)**, prima delle parole "abbonamenti alle agenzie di stampa per", sostituire la parola "gli" con le parole "i costi degli".

16. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera f)**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche", con le parole "gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche".

17. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 2**, dopo le parole "da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale", eliminare la parola "previsto" e aggiungere le parole "stabilito e delle risorse nazionali e comunitarie se previste".

18. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera a)**, dopo le parole "l'applicazione dei codici deontologici della informazione", eliminare le parole "come individuati, anche su proposta del CO.RE.COM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare" e aggiungere la parola "giornalistica".

UNANIMITA

19. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233".

- Nota: con l'approvazione di questa modifica l'art. 7, comma 1, risulterà composto dalle sole lettere a), b), c), d), e) e f).

20. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera f)**, dopo le parole "l'avvalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di correttezza retributiva e contributiva", aggiungere le parole "nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative".

21. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 3 è sostituito dal seguente:**

- 3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:

CINANIMITA

Submemorandum

Al course lettere f) art. 7

eliminazione della parola "comprescindente"

Delella

- d) i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
- e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
- f) i siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di due anni;
- g) gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente;
- h) le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di intervento.

15. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera d)**, prima delle parole "abbonamenti alle agenzie di stampa per", sostituire la parola "gli" con le parole "i costi degli".

16. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 1, lettera f)**, sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche", con le parole "gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche".

17. **All'articolo 5 (Tipologie e programmazione degli interventi), comma 2**, dopo le parole "da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale", eliminare la parola "previsto" e aggiungere le parole "stabilito e delle risorse nazionali e comunitarie se previste".

18. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera a)**, dopo le parole "l'applicazione dei codici deontologici della informazione", eliminare le parole "come individuati, anche su proposta del CO.RE.COM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare" e aggiungere la parola "giornalistica".

19. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, eliminare la lettera c)** e l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233".

- Nota: con l'approvazione di questa modifica l'art. 7, comma 1, risulterà composto dalle sole lettere a), b), c), d), e) e f).

UNANIMITA' Cero

20. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), comma 1, lettera f)**, dopo le parole "l'avvalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di correttezza retributiva e contributiva", aggiungere le parole "nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative".

21. **All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 3 è sostituito dal seguente:**

- 3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:

Al Presidente della IV Commissione consiliare

E p.c al Presidente della VI Commissione consiliare

Oggetto: SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 14 DEL CONSIGLIERE CERA ALL'ARTICOLO 4 (Soggetti esclusi dagli interventi), COMMA 1 - PROPOSTA DI LEGGE **“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale”** - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- Dopo le lettere a), b), c), d), e), f), g), e h), è aggiunta la seguente lettera i): *“i soggetti che hanno beneficiato, nello stesso anno, di interventi erogati in forza della presente legge, da parte della Regione Puglia, per un importo maggiore o uguale a 80.000,00 euro;”*

Oggetto: SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 16 DEL CONSIGLIERE CERA ALL'ARTICOLO 5 (Tipologia e programmazione degli interventi), COMMA 1, LETTERA F) - PROPOSTA DI LEGGE **“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale”** - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- Alle lettera f) dopo le parole *“gli interventi di assunzione di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile, con particolare riferimento a quelle sulla formazione di figure giornalistiche”* aggiungere le parole *“e tecniche;”*

Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 (Condizioni di accesso), COMMA 2 - PROPOSTA DI LEGGE **“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale”** - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

- All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all'art. 2 che stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e l'assistenza dei portatori di handicap, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione locale accessibile anche a queste persone.”

UNANIMITÀ

All'articolo 7 (Condizioni di accesso), il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti UE:
- a) regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013);
 - b) regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - c) regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015);
 - d) regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015).



- a) regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013);
- b) regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- c) regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015);
- d) regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015).

22. L'articolo 8 (Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria) è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria)

UNANIMITA'

1. I soggetti di cui all'articolo ~~17~~ ², comma 1, lettere a), b), ~~e~~ ^g) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo ~~17~~ ², comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo ~~2~~ ², comma 1, lettere c), d), e) ~~e~~ ^f), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale o attivano misure per la riqualificazione delle competenze o misure di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, ~~possono~~ ^{non} concorrere per beneficiare della concessione di ulteriori incentivi regionali.
2. Gli incentivi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013), e dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
23. All'articolo 9 (Esercizio associato delle funzioni di "Ufficio Stampa"), comma 1, dopo le parole "in una delle forme previste dalla legge regionale", sostituire le parole "27 aprile 2012, n. 18 ("Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali")" con le parole "1 agosto 2014, n. 34 ("Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali")"
24. All'articolo 12 (Revoca dei benefici), comma 2, eliminare la parola "Analogamente" e, dopo le parole "i benefici sono revocati" aggiungere la parola "anche".
25. All'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), comma 2, lettera d), dopo le parole "sul territorio regionale, distinto per", eliminare i due punti (":") e sostituire le parole "1) tipologia di attività; 2) pubblicità tabellare; 3) sponsorizzazioni 4) altre forme di promozione (come banner ed eventi)" con le parole "tipologia di attività, pubblicità/tabellare, sponsorizzazioni e altre forme di promozione, come banner ed eventi."
26. Dopo l'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), è aggiunto il seguente "Titolo II" (Sistema Integrato di Comunicazione Istituzionale), composto dai seguenti nuovi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22:

Sub
→

UNAN.

Decreto art. 8 PdL 472/11

Art. 8 il comma 2 può essere eliminato

per di più contenuto nel comma

3 art. 7.

Spadolini

- a) regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013);
- b) regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- c) regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015);
- d) regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015).

22. L'articolo 8 (Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria) è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e g) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale o attivano misure per la riqualificazione delle competenze o misure di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, possono concorrere per beneficiare della concessione di ulteriori incentivi regionali.
 2. Gli incentivi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013), e dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- UNANIMITA'**
23. All'articolo 9 (Esercizio associato delle funzioni di "Ufficio Stampa"), comma 1, dopo le parole "in una delle forme previste dalla legge regionale", sostituire le parole "27 aprile 2012, n. 18 ("Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali")" con le parole "1 agosto 2014, n. 34 ("Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali")" Or
 24. All'articolo 12 (Revoca dei benefici), comma 2, eliminare la parola "Analogamente" e, dopo le parole "i benefici sono revocati" aggiungere la parola "anche".
 25. All'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), comma 2, lettera d), dopo le parole "sul territorio regionale, distinto per", eliminare i due punti (":") e sostituire le parole "1) tipologia di attività; 2) pubblicità tabellare; 3) sponsorizzazioni 4) altre forme di promozione (come banner ed eventi)" con le parole "tipologia di attività, pubblicità tabellare, sponsorizzazioni e altre forme di promozione, come banner ed eventi."
 26. Dopo l'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), è aggiunto il seguente "Titolo II" (Sistema Integrato di Comunicazione Istituzionale), composto dai seguenti nuovi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22:

PUTINASSO

Emendamento all'articolo 11, comma 2, sostituire la frase:
“...nell'assegnazione dei punteggi attribuibili e nella definizione delle graduatorie, vanno considerati unicamente criteri di merito, come il volume e media fatturati, numero dei dipendenti, percentuale dei giornalisti occupati in rapporto al numero complessivo dei dipendenti, totale dei ricavi maturati, totale dei costi sostenuti e impianti, afferenti al solo territorio regionale”
con la seguente:

“...i punteggi per la definizione delle graduatorie, saranno assegnati secondo i criteri dettati dal DPR n. 146/2017 e dal DM 263/2017”

Paolo Votile

- a) regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013);
- b) regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- c) regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015);
- d) regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015).

22. L'articolo 8 (Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria) è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e g) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale o attivano misure per la riqualificazione delle competenze o misure di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, possono concorrere per beneficiare della concessione di ulteriori incentivi regionali.
 2. Gli incentivi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013), e dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- 23. All'articolo 9 (Esercizio associato delle funzioni di "Ufficio Stampa"), comma 1, dopo le parole "in una delle forme previste dalla legge regionale", sostituire le parole "27 aprile 2012, n. 18 ("Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali")" con le parole "1 agosto 2014, n. 34 ("Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali")"**
- 24. All'articolo 12 (Revoca dei benefici), comma 2, eliminare la parola "Analogamente" e, dopo le parole "i benefici sono revocati" aggiungere la parola "anche".**
- 25. All'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), comma 2, lettera d), dopo le parole "sul territorio regionale, distinto per", eliminare i due punti (":") e sostituire le parole "1) tipologia di attività; 2) pubblicità tabellare; 3) sponsorizzazioni 4) altre forme di promozione (come banner ed eventi)" con le parole "tipologia di attività, pubblicità tabellare, sponsorizzazioni e altre forme di promozione, come banner ed eventi."**
- 26. Dopo l'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), è aggiunto il seguente "Titolo II" (Sistema Integrato di Comunicazione Istituzionale), composto dai seguenti nuovi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22:**

UNANIMITÀ

Uro



RITIRATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

All'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis "2-bis. Sono revocati i benefici in caso di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi con atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

- a) regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013);
- b) regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- c) regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015);
- d) regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015).

22. L'articolo 8 (Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria) è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e g) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale o attivano misure per la riqualificazione delle competenze o misure di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, possono concorrere per beneficiare della concessione di ulteriori incentivi regionali.
 2. Gli incentivi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013), e dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- 23. All'articolo 9 (Esercizio associato delle funzioni di "Ufficio Stampa"), comma 1,** dopo le parole *"in una delle forme previste dalla legge regionale"*, sostituire le parole *"27 aprile 2012, n. 18 ("Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali")"* con le parole *"1 agosto 2014, n. 34 ("Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali")"*
- 24. All'articolo 12 (Revoca dei benefici), comma 2,** eliminare la parola *"Analogamente"* e, dopo le parole *"i benefici sono revocati"* aggiungere la parola *"anche"*. UNANIMITÀ
- 25. All'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), comma 2, lettera d),** dopo le parole *"sul territorio regionale, distinto per"*, eliminare i due punti (":") e sostituire le parole *"1) tipologia di attività; 2) pubblicità tabellare; 3) sponsorizzazioni 4) altre forme di promozione (come banner ed eventi)"* con le parole *"tipologia di attività, pubblicità tabellare, sponsorizzazioni e altre forme di promozione, come banner ed eventi."* CRO
- 26. Dopo l'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), è aggiunto il seguente "Titolo II" (Sistema Integrato di Comunicazione Istituzionale), composto dai seguenti nuovi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22:**

UNANIMOUS

Art. 17


Men cannot be c. 2

Self-sufficiency

An. 18

UNANIMITA

Vene corso d c. 2



- a) regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013);
- b) regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- c) regolamento UE n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015);
- d) regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 248 del 24 settembre 2015).

22. L'articolo 8 (Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria) è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Incentivi per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e g) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale o attivano misure per la riqualificazione delle competenze o misure di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, possono concorrere per beneficiare della concessione di ulteriori incentivi regionali.
 2. Gli incentivi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013), e dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- 23. All'articolo 9 (Esercizio associato delle funzioni di "Ufficio Stampa"), comma 1, dopo le parole "in una delle forme previste dalla legge regionale", sostituire le parole "27 aprile 2012, n. 18 ("Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali")" con le parole "1 agosto 2014, n. 34 ("Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali")"**
- 24. All'articolo 12 (Revoca dei benefici), comma 2, eliminare la parola "Analogamente" e, dopo le parole "i benefici sono revocati" aggiungere la parola "anche".**
- 25. All'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), comma 2, lettera d), dopo le parole "sul territorio regionale, distinto per", eliminare i due punti (":") e sostituire le parole "1) tipologia di attività; 2) pubblicità tabellare; 3) sponsorizzazioni 4) altre forme di promozione (come banner ed eventi)" con le parole "tipologia di attività, pubblicità tabellare, sponsorizzazioni e altre forme di promozione, come banner ed eventi.".**
- 26. Dopo l'articolo 15 (Relazione sullo stato di attuazione della legge), è aggiunto il seguente "Titolo II" (Sistema Integrato di Comunicazione Istituzionale), composto dai seguenti nuovi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22:**

PUTIRASO

me

M T M M M

TITOLO II
Sistema Integrato di Comunicazione Istituzionale

Art. 16
(Oggetto, obiettivi e finalità)

1. La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali ed ai propri principi statutari, riconosce il sistema integrato della informazione e comunicazione istituzionale quale parte integrante del ruolo della pubblica amministrazione, promuove e sostiene il pluralismo dell'informazione e della comunicazione locale come bisogno individuale e di valore collettivo, al fine di garantire e favorire la crescita sociale e culturale dei propri cittadini e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.
2. La Regione Puglia, allo scopo, promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali e dell'informazione locale, nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, ambientale, scientifica e culturale della collettività regionale, nel rispetto delle norme europee e statali in materia, anche ai fini della formazione di un'opinione pubblica democratica e consapevole.

Art. 17
(Ambiti di intervento ed enti interessati)

1. La presente legge regola le attività in materia di comunicazione pubblica integrata e si applica alla Regione Puglia, nonché ad enti, aziende, agenzie, consorzi e organismi comunque denominati, controllati e partecipati dalla Regione Puglia, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.
2. La Regione Puglia, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica, pianifica, organizza e valuta le attività di informazione e di comunicazione destinate ai cittadini, ai portatori di interesse o stakeholders e alle Istituzioni, con lo scopo di:
 - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative al fine di facilitarne l'applicazione;
 - b) illustrare le attività della amministrazione regionale e il suo funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) promuovere l'immagine dell'amministrazione regionale, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di mettere a sistema i marchi che contraddistinguono le azioni regionali;
 - f) favorire lo sviluppo di pubbliche relazioni tra enti al fine di garantire, attraverso l'interdialogabilità dei sistemi tecnologici, una migliore qualità dei servizi pubblici.

Art. 18
(Linee Guida del sistema integrato di comunicazione istituzionale)

1. Il sistema integrato di comunicazione istituzionale è una rete condivisa di comunicazione, di informazione di pubblica utilità e di comunicazione circolare che abilita a un virtuoso flusso di informazioni tra istituzioni, cittadini e portatori di interesse.
2. La Giunta Regionale predisponde, entro 180 giorni dall'adozione della presente legge, le Linee Guida del sistema integrato di comunicazione istituzionale, sentita la rete dei soggetti istituiti dalle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica, con l'obiettivo di definire i seguenti standard informativi:
 - a) standard condivisi per la redazione delle informazioni e delle comunicazioni;
 - b) modalità comuni di gestione dei flussi informativi e comunicativi;
 - c) dotazione comune delle strutture e degli strumenti minimi necessari;
 - d) criteri comuni di organizzazione della spesa in comunicazione;

Cero

P T M M M

RUTIRATI

- e) le modalità di utilizzo dello strumento della partecipazione a fiere ed eventi, delle campagne di comunicazione, dei portali e dei siti web regionali, dei social network e di ogni altro e diverso strumento di comunicazione.
3. L'adozione da parte dei diversi livelli amministrativi regionali degli standard sopra citati assicura l'omogeneità degli atti e delle azioni di comunicazione, e consente la piena riconducibilità e riconoscibilità delle attività di comunicazione all'amministrazione regionale.

Art. 19

(Piani annuali di comunicazione)

1. La Giunta Regionale redige, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale di comunicazione regionale, predisposto sulla base delle Linee Guida di cui all'art. 3, che contiene per l'anno di riferimento:
 - a) la definizione degli obiettivi e delle strategie di comunicazione integrata;
 - b) la descrizione delle singole azioni, con l'indicazione dei tempi di realizzazione;
 - c) la scelta del piano mezzi, con l'indicazione dei tempi di realizzazione, considerati i trend di utilizzo di tutti i media;
 - d) la quantificazione della spesa e le modalità di acquisizione dei servizi;
 - e) le attività di monitoraggio e di valutazione.
2. I soggetti del sistema integrato, di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge, comunicano i propri fabbisogni alla preposta struttura regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 20

(Centro Media Regionale)

1. E' istituito, presso la competente struttura regionale, il Centro Media Regionale quale unico canale di acquisto dei servizi relativi alla pubblicità istituzionale.
2. Il Centro Media è costituito dai media regionali, come definiti nell'art. 9 della presente legge, e dalle loro concessionarie di pubblicità che presentano la domanda di iscrizione nell'apposito registro annualmente aggiornato;
3. Il Centro Media definisce e identifica, attraverso l'analisi di mercato, il pubblico di riferimento delle campagne di comunicazione poste in essere dall'Ente, allo scopo di stabilire i mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungere il target.
4. Il Centro Media si occupa di:
 - a) analizzare i diversi mezzi di comunicazione e valutare l'audience e i presunti obiettivi dei singoli mezzi;
 - b) contattare le concessionarie pubblicitarie e le società radiotelevisive per definire la campagna contrattando gli spazi, il posizionamento, la rotazione, il numero di uscite e i costi;
 - c) monitorare le campagne di comunicazione, verificando che i modi, i tempi e i risultati delle stesse corrispondano a quanto pianificato a monte con i media o le concessionarie pubblicitarie.
5. Le funzioni istituzionali del Centro Media sono le seguenti:
 - a) pianificazione strategica dei media per la ripartizione della pubblicità istituzionale e sociale sui mezzi tradizionali quali tv, radio, stampa e internet;
 - b) sviluppo dei piani mezzi;
 - c) follow up dell'investimento;
 - d) parco progetti di informazione istituzionale attraverso i media.

RUTIRATI

Ano

RUTRAM

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti annualmente i criteri di ripartizione delle risorse destinate a campagne di comunicazione promosse dalla Regione Puglia e dagli Enti strumentali nell'ambito del territorio pugliese.

Art. 21

(Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP)

1. La Regione Puglia promuove l'implementazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini, ispirato alla cultura orientata al cittadino, con l'obiettivo di:
 - a) produrre un modo di gestione del contatto e delle relazioni on-line e off-line con l'utente attraverso un approccio multicanale, multimediale e di approccio CRM;
 - b) personalizzare l'accesso ai servizi con le modalità più appropriate, in base alle caratteristiche e alle esigenze degli utenti.
2. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico center opera attraverso un sistema convergente di telefono, e-mail, voip, web, social network e sms per la gestione dei contatti e delle relazioni esterne.

Art. 22

(Servizio stampa)

1. Le attività di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del Servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'Ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.69.
2. La struttura si articola in un Servizio stampa della Giunta ed in un Servizio stampa del Consiglio la cui organizzazione e dotazione organica è disposta rispettivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nel rispetto dell'ordinamento vigente

27. **Gli articoli 16, 17, 18 e 19 del testo base della pdl "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), sono sostituiti dal seguente Titolo III (Norme transitorie e finali), composto dagli articoli 23, 24, 25 e 26:**

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 23

(Norma transitoria)

1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, ogni riferimento al Consiglio per le autonomie locali deve intendersi operato alla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.

Art. 24

(Norma di abrogazione)

1. Sono abrogati l'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 40, e l'art. 7 della L.R. 9 giugno 1987, n. 14.

RUTRAM

Ors

RITRAM

2. A far data dall'adozione del regolamento di cui all'art. 6, comma 2, è abrogata ogni altra legge regionale avente per oggetto interventi a sostegno di soggetti che esercitano, nella qualità di imprenditore o nelle altre forme ammesse dalla legge, l'attività di editore dell'informazione e della comunicazione locale, e le cui disposizioni risultano incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 25
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la parte a carico del bilancio regionale autonomo, si provvede mediante assegnazione di una dotazione finanziaria per l'esercizio in corso, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1. Il medesimo finanziamento è assegnato, in termini di competenza, anche per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, oltre che con i finanziamenti regionali di cui al precedente comma, si potrà provvedere anche mediante l'impiego di finanziamenti statali ed europei aventi medesime finalità.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 24 novembre 2017

Il Consigliere proponente
dott. Napoleone Cera

Cera

RITRAM